



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

ORIGINALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 DEL REG. DEL 29-06-2021

Oggetto: Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa sui rifiuti - Adeguamento al D. Lgs. 116/2020 -Prelievo

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:10** e seguenti nella casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9 in sessione Ordinaria, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

MESSINA SEBASTIANA RITA	P	RUSSO GIUSY	P
TORRISI SIMONA	A	TROVATO RAFFAELE MARTINO	P
FINOCCHIARO SALVO	P	DONZUSO MARIA ELENA	A
LICCIARDELLO ROSARIO FRANCESCO	P	CAVALLARO FABIO	A
DI PAOLA GIUSEPPE	P	FISICHELLA ALFIO ALESSIO	A
CHIARENZA SEBASTIANO	P	DI PAOLA ALFIO ANDREA	P
SCARPIGNATO CONCETTINA AGNESE	P	RUSSO CONCETTO	P
PULVIRENTI TERESA	P	CUTULI ANNA	P

ne risultano presenti n. **12** e assenti n. **4**.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 del 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **FINOCCHIARO SALVO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **Ragno Stefano**.

La seduta è Pubblica.



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

Il Presidente del Consiglio, rag. Finocchiaro Salvo, introduce il punto all'O.d.g., oggetto di prelievo, denominato "Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa rifiuti – Adeguamento del D.Lgs. n. 116/2020", riportante pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusta nota prot. n. 13741 del 28.06.2021.

Comunica altresì, che in data 25.06.2021, l'argomento è stato sottoposto ad esame dalla Commissione Consiliare Congiunta dei Componenti appartenenti alla 1^a Commissione consiliare "Affari Generali ed Istituzionali" e la 3^a Commissione consiliare "Bilancio e Finanze".

Subito dopo cede la parola al Responsabile del Settore economico-finanziario, dott. Ragno Stefano, affinché illustri il contenuto della proposta.

Su invito del Presidente, il Dr. Ragno, illustra brevemente il contenuto della proposta in esame.

Il Presidente non registrando alcuna richiesta di intervento, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa rifiuti – Adeguamento del D.Lgs. n. 116/2020", che registra il seguente esito:

Presenti n. 12 consiglieri

Assenti n. 4 (consiglieri Torrisi S., Donzuso M.E., Cavallaro F. e Fisichella A.A.)

Voti favorevoli n. 12

Il Presidente del Consiglio, prende atto che, **la proposta viene approvata.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai prescritti pareri tecnico e contabile di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

ACCERTATO che la stessa risulta corredata del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (allegato alla nota prot. n. 13741 del 28.06.2021- parere n. 3);

VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente O.R.E.L.

Con le votazioni in premessa riportate.

DELIBERA

- **APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto.



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

PROPOSTA

PREMESSO

- Che l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- La Legge n. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 24/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2014/2011, così come modificato dal D.L. n.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.45 del 29-06-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

24/2019 in base al quale: *“A decorrere dall’anno d’imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”*

DATO ATTO che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall’art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

CONSIDERATO, dunque, che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 appena

DELIBERA DI CONSIGLIO n.45 del 29-06-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del Testo Unico ambientale la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) -ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinqies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 del TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio n. 12 del 31.07.2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.45 del 29-06-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

CONSIDERATO, pertanto, necessario sostituire il vigente Regolamento comunale in coerenza con la novellata disciplina sopra menzionata;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con il nuovo testo regolamentare riportato nella medesima proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione di un nuovo regolamento TARI che sostituisce quello approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2020, per le motivazioni sopra citate;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la proposta di Regolamento per la disciplina e l'applicazione della TARI predisposto dal Servizio Tributi contenente 41 articoli, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il DPR 158/2009

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il nuovo regolamento di disciplina della TARI, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e che il precedente regolamento TARI, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2020, viene abrogato;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.45 del 29-06-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

4. **DI DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
5. **DI TRASMETTERE** nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360;
6. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

Infine,

Sante l'urgenza di provvedere, all'esecuzione del presente provvedimento;

SI PROPONE DI DELIBERARE

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

FINOCCHIARO SALVO

Il Consigliere Anziano

**MESSINA SEBASTIANA
RITA**

Il Segretario Comunale

Dr. Ragno Stefano